

Con la circ. n. 44 del 22.03.2019, l'INPS illustra criteri e modalità di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2019, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 260, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Il citato articolo ha introdotto **un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019 – 2021**, rendendo necessario rimodulare gli importi con una seconda operazione di rivalutazione.

Con la nuova perequazione non cambia nulla per le pensioni fino a poco più di 1500 euro lordi mensili, circa 1200 netti, ovvero quelle che arrivano fino a tre volte il trattamento minimo INPS, per le quali l'incremento del costo della vita pari all'1,1% viene riconosciuto integralmente.

La stretta sulla perequazione ha interessato specialmente gli assegni con importo superiore ai 2.000 €. Rispetto alle percentuali suddette, infatti, la nuova perequazione delle pensioni sarà così effettuata:

- assegni entro tre volte il trattamento minimo (1.522,26€): rivalutazione al 100% dell'1,1%;
- assegni tra le tre (1.522,27€) e le quattro volte (2.029,68€): rivalutazione al 97%, ossia del 1,06%;
- assegni tra le quattro (2.029,69€) e le cinque volte (2.523,10€) il trattamento minimo: rivalutazione al 77%, ossia allo 0,84%;
- assegni tra le cinque (2.537,11€) e la sei volte (3.044,52€) il trattamento minimo: rivalutazione al 52%, ossia allo 0,57%;
- assegni tra le sei (3.044,53€) e le otto volte (4.059,36€) il trattamento minimo: rivalutazione al 47%, ossia allo 0,51%;
- assegni tra le otto (4.059,37€) e le nove volte (4.566,78€) il trattamento minimo: rivalutazione al 45%, ossia allo 0,49%;

- assegni oltre le nove volte (4.566,79€) il trattamento minimo: rivalutazione al 40%, ossia allo 0,44%.

Nessuna variazione quindi per coloro che percepiscono una pensione lorda inferiore a 1.522,26€, mentre per chi ha una pensione inferiore ai 2.029,68€ invece ci sarà persino un trattamento di maggior favore; per gli importi superiori, però, è in arrivo il conguaglio con il quale bisognerà restituire tutte le somme accreditate in più a causa dei parametri - più favorevoli - applicati per il ricalcolo delle pensioni effettuato il 1° gennaio scorso.

Ricordiamo che non sono interessate dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti:

1. le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
2. le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
3. l'indennità integrativa speciale;
4. le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

[Circolare numero 44 del 22-03-2019 – Inps](#)